

Debiti statali verso le imprese, pronti 5,9 miliardi

E' corretto affermare che è stata sbloccata ed autorizzata la seconda tranche dei pagamenti della Pubblica Amministrazione verso le imprese? E nel caso, come e dove si può verificare la lista di questi pagamenti?

Come comunicato dal Ministero, sono stati sbloccati 4,6 miliardi di euro per le Regioni e 1,3 miliardi per gli enti locali.

Il totale delle risorse reso disponibile dallo Stato agli enti debitori (ministeri, Regioni, Comuni e Province) è salito a 24,4 miliardi, l'89% delle risorse stanziare, attraverso le forme già individuate dal d.l. 35/2013 (finanziamenti per anticipazione di liquidità, spazi finanziari sul patto di stabilità interno e rimborsi fiscali). Nell'ultimo mese, l'importo dei debiti arretrati pagati ai creditori dagli enti pubblici è aumentato da 13,8 a 16,3 miliardi di euro, grazie alle nuove risorse stanziare dal Governo con il d.l. 102/2013.

Gli enti debitori hanno ricevuto risorse per 18,4 miliardi e hanno effettuato pagamenti per 14,2 miliardi (corrispondenti al 71% delle risorse stanziare) secondo quanto definito nella prima fase, disposta dal d.l. n. 35/2013, anche se è da sottolineare che circa 1 miliardo di euro a disposizione di alcune Regioni non è ancora stato richiesto dalle amministrazioni interessate.

Gli enti debitori hanno ricevuto risorse per 5,6 miliardi, dei quali 3,6 risultano già pagati ai creditori per ciò

che concerne l'ulteriore tranche di fondi disposti dal d.l. 102/2013.

Nel dettaglio, la Cassa Depositi e Prestiti ha erogato un finanziamento complessivo pari a 1,3 miliardi ai più di mille Comuni che ne hanno fatto richiesta. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di garantire una corretta allocazione delle risorse finanziarie ed il rispetto degli impegni degli enti debitori a impiegare queste risorse per saldare rapidamente i debiti scaduti, ha attivato un monitoraggio regolare dell'avanzamento dell'intera procedura secondo quanto comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sul sito <http://debitipa.mef.gov.it>, sono riportati degli aggiornamenti quindicinali per informare il pubblico sull'attuazione dei pagamenti sopra menzionati. In particolare, vengono riportate le tabelle di sintesi ed è possibile scaricare il file con il dettaglio dei pagamenti degli enti locali. Il decreto "sblocca debiti" e il successivo d.l. n. 102/2013 ha attivato diversi strumenti finanziari per consentire lo sblocco rapido della liquidità per 27,2 miliardi nel 2013 da destinare al pagamento di debiti risultati certi liquidi ed

esigibili al 31 dicembre 2012.

In particolare, questi strumenti includono: anticipazioni di cassa agli enti locali sulla base di una convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e il Tesoro, finanziamento del Tesoro alle Regioni e alle province autonome, esclusioni dal patto di stabilità interno, deroga dal patto di stabilità interno delle spese effettuate per il cofinanziamento di interventi programmati con i fondi strutturali dell'UE, l'incremento dei rimborsi fiscali.

Ciascuno di questi strumenti comporta accordi tra le parti per il corretto impiego delle risorse e per la rendicontazione dei pagamenti.

I tempi del monitoraggio per le diverse linee di azione sono di difficile stima, anche se il Mef in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, Anci e Upi riesce a fornire un monitoraggio frequente dei pagamenti certificati. Il dato odierno fornito potrebbe quindi essere inferiore ai pagamenti realmente effettuati alla data, in quanto non sono disponibili informazioni complete sull'impiego degli spazi finanziari delle Regioni.

Dott. Franco Ferrara
commercialista

FALLIMENTI

Anche in natura i pagamenti sono revocabili

Sono soggetti a revocatoria fallimentare i pagamenti eseguiti dal fallito mediante trasferimento di beni?

Secondo la vigente normativa fallimentare, sono revocabili i pagamenti eseguiti dal fallito nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento se non siano stati eseguiti con denaro ovvero con altri normali mezzi di pagamento.

È il caso in cui il debitore (poi fallito), al fine di "pagare" un proprio debito, vende al creditore un bene ben sapendo che il prezzo della vendita non gli verrà corrisposto in quanto posto poi in compensazione con il debito preesistente.

Anche se questa operazione assume la forma della vendita con fatture regolarmente registrate da ambo le parti, la mancanza del pagamento del prezzo fa presumere l'intento dell'imprenditore di estinguere il proprio debito con una cessione di beni, atto quest'ultimo che rappresenta un evidente mezzo anormale di pagamento.

Di conseguenza queste operazioni, se eseguite nell'anno anteriore al fallimento sono revocabili.

Avv. Giuliano Chiaventone
Chiaventone & Associati

DIFFAMAZIONE

Sì alla cronaca ma con verità e "continenza"

Come deve essere esercitato legalmente il diritto di cronaca con riferimento al requisito della verità?

Il diritto di cronaca per essere correttamente esercitato deve essere operato in presenza di tre specifici requisiti: la verità della notizia diffusa, la pertinenza (il pubblico interesse alla conoscenza dei fatti), la continenza (correttezza formale dell'esposizione). Per quanto riguarda il primo requisito si fa riferimento all'esposizione dei fatti caratterizzata dalla correlazione tra quanto viene narrato oggettivamente e quanto realmente accaduto. Il requisito della verità deve essere rispettato soprattutto in riferimento al nucleo centrale della notizia. Tuttavia, se la notizia si rivela falsa successivamente, l'operatore non incorre in responsabilità se dimostra di aver acquisito la notizia osservando la normale diligenza che viene richiesta in questi casi, sì da far sì che si consideri incolpevole l'errore da lui commesso. In altre parole, l'operatore nell'esercizio della sua professione, è tenuto a controllare scrupolosamente l'attendibilità delle fonti utilizzate, diversamente incorrerà nelle sanzioni di legge.

Dott.ssa Maria Asta
studio legale Stinco

PAGAMENTI

Dal primo gennaio "pos" obbligatorio per i professionisti

E' vero che da gennaio 2014 i professionisti sono obbligati a tenere un "pos" (point of sales) in studio per garantire i pagamenti tramite bancomat e carta di credito?

A partire dall'1 gennaio 2014 per tutti i professionisti scatta l'obbligo di tenuta del Pos (Point of sales) nel proprio studio, in modo tale da poter garantire ogni forma di pagamento a disposizione del cliente. Infatti, secondo le disposizioni previste dal Decreto Crescita d.l. n. 179/2012, il cliente finale deve avere la possibilità di pagare anche con bancomat e carta di credito/debito.

La disposizione è stata introdotta principalmente per combattere l'evasione creata dalla circolazione del contante. Far pagare con moneta elettronica permetterebbe di tracciare qualsiasi transazione e di far girare sempre meno il contante, già limitato a € 1.000 per transazione (d.l. n. 201/2011).

I professionisti sono, quindi, l'ultimo scoglio da superare, in quanto le loro parcelle vengono pagate soprattutto tramite bonifico o contante per gli importi più modesti.

Dott.ssa Sara Mazza
consulente finanziario